

FONDO SOCIALE 2012
modulistica non disponibile

Possono accedere al Fondo Sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole

Il contributo è riconosciuto sotto forma di riduzione della morosità incolpevole

Le domande andranno presentate entro il 30 aprile 2013

corredate di ISEE (redditi 2012) non superiore a €.6.000,00

Il nucleo assegnatario deve aver corrisposto nell'anno 2012

almeno il 14% del proprio reddito

e comunque un importo non inferiore a €.480,00

Il fondo prevede la corresponsione di contributi agli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.

* L.R. 17/02/2010 n. 3, art. 20

* Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale art. 7 "definizione di morosità incolpevole" *BUR n. 40 del 6 ottobre 2011* supplemento ordinario 1

* Regolamento del fondo sociale *BUR n. 40 del 6 ottobre 2011* supplemento ordinario 1

nb: I regolamenti e le disposizioni della LR n. 3/2010, cui si dà attuazione, sono entrati in vigore dal 4 gennaio 2012.

Definizione di moroso incolpevole:

È definito moroso incolpevole il nucleo:

- a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2 sotto riportato;
- b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale.

E' pertanto necessario possedere entrambi i requisiti a) di reddito e b) di versamento di una quota

Articolo 2 Limite di accesso all'edilizia sociale

1. Il limite massimo di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso all'edilizia sociale, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera i), della l.r. 3/2010, è stabilito in 20.000,00 euro.

2. Il limite di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Procedura:

Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, che **presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente**, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo. A tal fine, gli enti gestori sono tenuti a informare tempestivamente gli assegnatari in condizione di morosità della possibilità di accedere al fondo sociale e delle relative modalità di accesso.

Finanziamenti: Il contributo è riconosciuto all'assegnatario sotto forma di riduzione della morosità incolpevole.

La Struttura regionale competente provvede, sulla base delle risorse disponibili, all'erogazione a favore degli enti gestori

delle somme loro spettanti.

La disponibilità annua del fondo è ripartita dalla Struttura regionale competente in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole.

Ai fini della ripartizione, *gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente.*